



Sentenza n. 280/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Maristella Filomena

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24150** del registro di Segreteria,

promosso

da

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buc-

carelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

DEMECO ANTONIO (cod. fisc.: DMCNTN79E22D122M), nato a Crotone il 22

maggio 1979 e residente nel comune di Isola di Capo Rizzuto in via delle

Telline – c.da Capo Rizzuto;

- convenuto contumace -

nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, udita la relazione del giudice

relatore, cons. Gianpiero D'Alia, udito il pubblico ministero, nella persona

	del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone. Nessuno è comparso per il convenuto	
	Antonio Demeco.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 23 gennaio 2025, la procura presso	
	questa sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità ammi-	
	nistrativa nei confronti del signor Antonio Demeco per un presunto danno	
	erariale, pari ad euro 121.311,72, cagionato ad ARCEA (Agenzia della Re-	
	gione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione mo-	
	netaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.	
	2. L'azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale della	
	Guardia di Finanza, gruppo di Crotone, ricevuta il 22 gennaio 2020, con la	
	quale l'organo investigativo ha rappresentato la indebita percezione da parte	
	del convenuto di fondi europei, dal 2008 al 2014. Il signor Antonio Demeco	
	avrebbe, infatti, dichiarato falsamente la disponibilità giuridica di alcuni ter-	
	reni indicati nelle domande uniche di pagamento allegando falsi contratti di	
	affitto di fondo rustico, perché stipulati con soggetti deceduti in data ante-	
	riore alla loro sottoscrizione.	
	3. L'invito a dedurre è stato ritualmente notificato al convenuto, il quale non	
	ha depositato né le deduzioni difensive né l'istanza di audizione personale.	
	4. Secondo l'accusa erariale, i fatti sopra esposti consentono di affermare che	
	il signor Antonio Demeco, in qualità di titolare dell'omonima ditta indivi-	
	duale, ha percepito indebitamente i contributi comunitari per il periodo in	
	contestazione, in violazione della disciplina comunitaria applicabile <i>ratione</i>	
	<i>temporis</i> alla fattispecie in esame, perché ha consapevolmente inserito nelle	
	domande uniche di pagamento terreni di cui non aveva la disponibilità	
	2	

	giuridica, supportando tali dichiarazioni con contratti di affitto falsi, indu-	
	cendo in errore l'organismo pagatore che gli ha indebitamente erogato l'im-	
	porto di euro 121.311,72. Ad avviso dell'organo requirente, inoltre, la con-	
	dotta illecita del convenuto è caratterizzata da dolo erariale, che emerge chia-	
	ramente dalle già menzionate dichiarazioni mendaci. Infine, risulta evidente	
	il nesso di causalità tra la condotta illecita del convenuto e il danno erariale	
	cagionato ad ARCEA. Infatti, lo sviamento delle risorse pubbliche dalle fina-	
	lità per le quali erano state erogate si sarebbe verificato in ragione della già	
	menzionata condotta illecita posta in essere dal signor Antonio Demeco.	
	5. Con decreto presidenziale n. 24/2025 del 24 gennaio 2025, è stata fissata	
	l'udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all'atto	
	di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto senza che lo stesso	
	si sia costituito in giudizio.	
	6. Nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2025, la procura regionale ha con-	
	cluso, previa dichiarazione della contumacia del convenuto, per l'integrale	
	accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione. Nessuno è com-	
	parso per il signor Antonio Demeco. La causa è stata, pertanto, trattenuta in	
	decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	7. Questa sezione giurisdizionale osserva, preliminarmente, che, convenendo	
	con la procura regionale, va dichiarata la contumacia del signor Antonio De-	
	meco, il quale, seppur regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito.	
	8. L'azione erariale è meritevole di integrale accoglimento. Il convenuto ha,	
	infatti, indebitamente percepito contributi comunitari, per il complessivo im-	
	porto di euro 121.311,72, in violazione dei regolamenti CE nn. 1782/2003,	
	3	

	73/2009 e 1306/2013, applicabili <i>ratione temporis</i> alle domande di paga-	
	mento presentate dal 2008 al 2014. La disciplina comunitaria sopra richia-	
	mata regola, infatti, il regime di sostegno diretto agli agricoltori, nell’ambito	
	della politica agricola comune. In forza di tale disciplina, l’agricoltore pre-	
	senta ogni anno domanda di pagamento, in ragione delle misure comunitarie	
	regolate dai citati regolamenti, direttamente all’organismo pagatore o tramite	
	un centro di assistenza agricola (CAA). Nella domanda deve indicare il nu-	
	mero di ettari di terreno agricolo ammissibili, dei quali dichiara la conduzione	
	in forza di un valido titolo giuridico e in base ai quali diventa destinatario	
	delle varie misure di sostegno per la coltivazione o il pascolo. La quantifica-	
	zione economica del contributo dipende sia dal tipo di coltura praticata o di	
	pascolo che dall’estensione della superficie aziendale potenzialmente ammis-	
	sibile e dichiarata nella domanda di pagamento. L’ordinamento italiano ha,	
	inoltre, introdotto la disciplina integrativa specifica, recata dal d.P.R. n. 503	
	del 31.12.1999 e da vari decreti del Ministero delle politiche agricole e fore-	
	stali, secondo cui l’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza	
	di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attri-	
	buisca all’agricoltore la disponibilità dei terreni dichiarati. A ciò si aggiunga	
	che, ai sensi dell’art. 29 del regolamento CE n. 1782/2003, “ <i>Fatte salve even-</i>	
	<i>tuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è</i>	
	<i>effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato ar-</i>	
	<i>tificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al</i>	
	<i>fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.</i> ”, che,	
	ai sensi dell’art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009, “ <i>Senza pregiudizio di</i>	
	<i>eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati</i>	
	4	

	<i>pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni</i>	
	<i>necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne vantaggio contrario agli</i>	
	<i>obiettivi del regime di sostegno.” e, infine, che, ai sensi dell’art. 60 del regola-</i>	
	<i>mento CE n. 1306/2013, “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previ-</i>	
	<i>sti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche</i>	
	<i>o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le con-</i>	
	<i>dizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di</i>	
	<i>detta legislazione”. In considerazione delle disposizioni sopra richiamate, ap-</i>	
	<i>pare, pertanto, evidente che il signor Antonio Demeco non aveva alcun titolo</i>	
	<i>per percepire i benefici economici concessi a seguito della presentazione delle</i>	
	<i>domande di pagamento in esame, posto che tali benefici sono stati concessi</i>	
	<i>in ragione della falsa dichiarazione di conduzione in affitto di terreni agricoli,</i>	
	<i>resa nelle domande uniche di pagamento, mediante l’allegazione di contratti</i>	
	<i>di affitto falsi, come risulta dalla denuncia di danno erariale e dalla docu-</i>	
	<i>mentazione ivi richiamata versate in atti. In particolare, appaiono dirimenti,</i>	
	<i>ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto,</i>	
	<i>gli accertamenti esperiti al riguardo dalla Guardia di Finanza di Crotone, in</i>	
	<i>forza dei quali è emerso che il signor Antonio Demeco ha dichiarato nelle</i>	
	<i>domande uniche di pagamento relative agli anni dal 2008 al 2014: a) il con-</i>	
	<i>tratto di affitto del terreno siti in agro di Crotone, riportato in catasto al foglio</i>	
	<i>di mappa n. 30, particelle nn. 93, 94 e 102, della superficie totale di Ha</i>	
	<i>05.34.00, stipulato il 1° marzo 2004 e registrato il 4 marzo 2004 al n. 0591</i>	
	<i>presso l’Agenzia delle entrate di Crotone, per la durata di 10 anni, con il</i>	
	<i>signor Francesco Caiazzo, nato a Isola Capo Rizzuto il 3 maggio 1932, che,</i>	
	<i>tuttavia, risulta essere deceduto il 10 gennaio 1987; b) il contratto d’affitto</i>	
	5	

	di un terreno sito in agro di Crotone, riportato in catasto ai fogli di mappa	
	nn. 2 e 3, particelle nn. 36, 11, 508, 509 e 510 (in particolare, dichiarando	
	nelle domande di pagamento le particelle nn. 36 e 509), di Ha 05.14.60, sti-	
	pulato il 3 marzo 2004 e registrato il 4 marzo 2004 al n. 0590 presso l'Agenzia	
	delle entrate di Crotone, per la durata di 10 anni, con il signor Rocco Foco,	
	nato a Isola Capo Rizzuto il 14 febbraio 1935, che, tuttavia, risulta essere	
	deceduto l'11 dicembre 1991. La falsità dei titoli di conduzione dei terreni	
	sopra indicati emerge in maniera chiara, ove si consideri che i locatori risul-	
	tano tutti deceduti in data anteriore alla sottoscrizione dei contratti. Le do-	
	mande uniche di pagamento recanti la indicazione dei terreni falsamente di-	
	chiarati in conduzione integrano le fattispecie di cui ai richiamati artt. 29 del	
	reg. CE n. 1782/2003, 30 del Regolamento CE n. 73/2009 e 60 del Regola-	
	mento CE n. 1122/2009 (<i>"dichiarazione eccessiva intenzionale"</i>), con la con-	
	seguente decadenza dai benefici economici corrisposti dall'organismo paga-	
	tore e l'obbligo della restituzione integrale delle somme indebitamente perce-	
	pite. È, infatti, noto che l'assenza di un idoneo titolo giuridico esclude in	
	radice la possibilità di accedere ai sostegni economici in esame (cfr. in ter-	
	mini, tra le tante, Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale d'Appello,	
	sentenza n. 224/2022; Sez. giur. Puglia, sentenza n. 398/2019; id., da ul-	
	timo, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 94/2023) e che la sussistenza di un	
	idoneo titolo giuridico <i>"non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto</i>	
	<i>del soggetto con il fondo interessato, tali da giustificare condotte illecite volte</i>	
	<i>alla produzione di falsi contratti d'affitto."</i> (cfr. tra le altre, Corte dei conti,	
	Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, sentenza n.	
	72/A/2021 del 19.9.2019). Tale requisito appare indispensabile anche	
	6	

	perché la mera relazione di fatto può concretizzarsi “ <i>nell’usurpazione di ter-</i>	
	<i>reni altrui</i> ” (cfr. Sez. giur. App. Sicilia, sopra richiamata; id. Sez. giur. App.	
	Sicilia, sentenze nn. 1/2020 e 24/2020; Prima Sez. Centr. App., sentenza n.	
	326/2020; Seconda Sez. Centr. App., sentenza n. 52/2021; Cass., II sez.	
	penale, sentenza n. 42363/2012). È appena il caso di ricordare, infine, che	
	la previsione, da parte dell’ordinamento italiano, dell’obbligatorietà di un va-	
	lido titolo di conduzione dei terreni, come condizione indefettibile per l’otte-	
	nimento dei contributi agricoli, è stata ritenuta legittima dalla Corte di giu-	
	stizia europea, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla	
	normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario (cfr. Corte	
	di giustizia europea, sentenza n. C-375/08 del 24.6.2014). La condotta del	
	convenuto appare, pertanto, illecita perché, mediante la intenzionale artefa-	
	zione di titoli di conduzione dei terreni, ha falsamente dichiarato la disponi-	
	bilità giuridica di beni aziendali indicati nelle domande di pagamento pre-	
	sentate per le annualità dal 2008 al 2014, integrando le fattispecie previste	
	dalla disciplina euro unitaria e nazionale sopra richiamata della “ <i>dichiarazione</i>	
	<i>eccessiva intenzionale</i> ”, con la conseguente percezione illecita di tutti i	
	contributi erogati da ARCEA. Alla luce di quanto sin qui esposto la condotta	
	causale è da ritenersi all’evidenza dolosa siccome intenzionalmente preordi-	
	nata al conseguimento di provvidenze economiche non dovute mercè la men-	
	dace dichiarazione in ordine alla titolarità di beni, contenuta nelle domande	
	uniche di pagamento sottoscritte ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Al ri-	
	guardo, è bene ricordare, peraltro, che l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in	
	materia di autocertificazione, dispone che “ <i>fermo restando quanto previsto</i>	
	<i>dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del</i>	
	7	

[illegible]

[illegible]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente